*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 108° — Numero 316

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 20 dicembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 20 DICEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Fabbrica italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1967. — **Birra Wührer Nord, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1966 (delibera 21 gennaio 1966). — **Birra Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1967 (delibera 19 febbraio 1966). — **Birra Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1967 (delibere 1949 e 1956). — **Pietro Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1967. — **S.E.I. - Gas - Società Esercizio Impianto Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1967. — **CerIM - Industria Manufatti Ornamentali Lavorazioni Argille Ceramiche, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1967. — **Cremeria Emiliana, società per azioni, in Cavriago (Reggio Emilia):** Rimborso di obbligazioni. — **La Scuola, società per azioni, in Brescia:** Rimborso di obbligazioni. — **Società per azioni Giuseppe e Fratello Redaelli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1967. — **« Posa », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1967. — **« Centrale interprovinciale del latte o interlatte », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1967 (delibera 1960). — **Officine Alfieri Maserati, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1967. — **Società per azioni « Zedapa », in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1967 (delibera 1948). — **« Centrale interprovinciale del latte o interlatte », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1967 (delibera 1963). — **Società per azioni « Zedapa », in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1967 (delibera 1949). — **Cantieri navali Santa Maria, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1967. — **Industrie chimiche Italia centrale, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1967. — **Cementi Italia Centrale, società per azioni, in Ancona:** Rimborso di obbligazioni al 15 gennaio 1968. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Edison 5,50 % - 1960 sorteggiate il 4 dicembre 1967. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 % - 1960-1980 sorteggiate il 27 novembre 1967. — **« Rivera », società per azioni, in Andria (Bari):** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1967. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 6 % IX serie sorteggiate il 6 dicembre 1967. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % - 1960-1982 sorteggiate il 4 dicembre 1967. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % - 1949-1969 sorteggiate il 4 dicembre 1967. — **« Ippolito Cattaneo », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1967. — **« Dufour », società per azioni, in Genova-Cornigliano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1967. — **Casa di cura le Quattro Marie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1967. — **« Decopon » - Laminati decorativi, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1967. — **« Tubi meriflex » - Fabbrica meridionale tubi ed alberi flessibili, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1967. — **Società Imm. Garlenda, società per azioni, in Alassio:** Rimborso di obbligazioni. — **Fratelli Bozzalla fu Federico & C., società per azioni, in Crevacuore:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1967. — **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Premi e obbligazioni sorteggiati il 30 novembre 1967. — **De Marchi Fratelli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1967. — **F.A.R.E.T. - Fabbrica Apparecchi Radio e Televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1967. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1967, n. **1197.**

**Riapertura del termine previsto dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1964, n. 1398, per la presentazione delle domande di reiscrizione nell'albo dei sanitari italiani residenti all'estero.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 14 dicembre 1964, n. 1398, entro il quale i sanitari di cui alla legge anzidetta possono chiedere la reiscrizione nell'albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell'albo dell'Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalla lettera *a*) del n. 204 della tabella allegato *A* al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è prorogato al 31 dicembre 1968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

LEGGE 18 dicembre 1967, n. **1198.**

**Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri.

Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.

Il vice presidente è membro di diritto; gli altri componenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore.

Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento.

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale.

Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale.

I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ».

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di corte di appello e da quattro magistrati di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonchè dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro per la grazia e giustizia.

La segreteria dipende dal comitato di presidenza ».

Art. 4.

L'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.

Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste ».

Art. 6.

L'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.

La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.

La deliberazione della commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito ».

Art. 7.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie.

Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali ».

Art. 8.

Gli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 25. - *Collegi elettorali.* — Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:

*a*) da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;

*b*) da quattro collegi territoriali di magistrati di corte di appello costituiti come nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

*c*) da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti come nella tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari o in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria.

Art. 26 - *Formazione della lista nazionale.* — Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati d'appello designa due magistrati d'appello.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale.

Gli elettori del collegio centrale votano ciascuno per non più di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo.

Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non più di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

Art. 26-*bis* - *Termini per le votazioni.* — Le votazioni per le designazioni di cui al precedente articolo hanno luogo almeno venti giorni prima della data stabilita per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

Dette votazioni possono aver luogo anche in giorno non festivo.

Art. 27 - *Uffici elettorali.* — Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

1) l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione:

2) l'ufficio centrale circoscrizionale presso la corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale;

3) l'ufficio distrettuale presso ogni corte di appello e sezione staccata di corte di appello e presso ogni tribunale.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di appello e di quelli di tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni corte d'appello e di ogni tribunale.

I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale.

Gli uffici indicati nel comma primo n. 1, 2, 3 hanno la medesima composizione rispettivamente prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per l'ufficio unico elettorale presso la Corte di cassazione, per gli uffici centrali elettorali presso la corte di appello dei capoluoghi dei collegi e per gli uffici elettorali presso le corti di appello e sezioni di corte di appello e presso i tribunali ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 27-*bis* - *Formazione della lista nazionale.* — L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni forma la lista nazionale dei magistrati designati e la comunica a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonchè agli uffici centrali circoscrizionali.

Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'articolo 26.

In caso di parità di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.

Art. 27-*ter* - *Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore.* — La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo e di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria o per ciascun collegio, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresì validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.

Art. 27-*quater* - *Proclamazione dei risultati.* — Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte di appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.

I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-*quater*, ultimo comma ».

Art. 11.

Le schede per la votazione di designazione dei candidati sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori in conformità ai modelli *A. B, C* annessi alla presente legge.

Le schede per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura sono stampate in conformità del modello *D* annesso alla presente legge.

Art. 12.

Per tutte le operazioni inerenti alle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si osserva, in quanto applicabile, ogni altra disposizione di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di sessanta giorni.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

*Allegati*

MOD. *A* (rosa)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di Corte di cassazione.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

(1)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di corte di cassazione.

*Magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo*

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Magistrati di corte di cassazione*

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

MOD. *B* (verde)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di corte di appello.

Primo (1) collegio
( ) (2)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
(3)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di corte d'appello.

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Oppure: secondo, terzo e quarto.
(2) Indicare i capoluoghi dei distretti di corte di appello compresi nel collegio.
(3) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

MOD. *C* (bianco)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari

Primo (1) collegio
( ) (2)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
(3)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di tribunale.

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Oppure: secondo, terzo e quarto.
(2) Indicare i capoluoghi dei distretti di corte di appello compresi nel collegio.
(3) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

MOD. *D* (giallo)

Scheda per la manifestazione del voto per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
(1)

Votazione per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

*Magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo*

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Magistrati di corte di cassazione*

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Magistrati di corte di appello*

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Magistrati di tribunale*

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Indicare la data della votazione.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. 1199.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Martino V. e C. con quella di S. Maria della Purificazione, nel comune di Tricesimo (Udine).**

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 aprile 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Martino V. e C., in frazione Leonacco del comune di Tricesimo (Udine), con quella di S. Maria della Purificazione, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 49. — GRECO

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. 1200.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Pontebba, con quella di S. Leonardo C., in Dogna (Udine).**

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il

decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 aprile 1967, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Pietratagliata del comune di Pontebba, con quella di S. Leonardo C., in Dogna (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *dicembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967, n. **1201.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Bari.**

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bari in data 4 novembre 1962, integrato con dichiarazione del 30 marzo 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Bari, ed all'istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *dicembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 52. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967, n. **1202.**

**Soppressione della parrocchia di S. Maria, nel comune di Cingoli (Macerata).**

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Camerino in data 28 gennaio 1967, integrato con postilla di pari data, relativo alla soppressione della parrocchia di S. Maria, in contrada Candelora del comune di Cingoli (Macerata), con l'attribuzione del relativo territorio alla parrocchia limitrofa di S. Nicolò, in frazione Moscosi dello stesso comune, e con la devoluzione del patrimonio beneficiario al Seminario diocesano di Camerino dotato di personalità giuridica.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *dicembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967, n. **1203.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia della Beata Vergine del Rosario con quella di S. Michele, nel comune di Roppolo (Vercelli).**

N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Biella in data 8 giugno 1967, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in zona Piano del comune di Roppolo (Vercelli), con quella di S. Michele, in zona Castello dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *dicembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 44. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1967.

**Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale in Johannesburg.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, relativo alle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari e successive modificazioni;

Visto l'art. 42, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto l'art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

La circoscrizione del Consolato generale in Johannesburg è fissata come segue: provincia dello Stato libero di Orange, provincia del Transvaal (eccettuato il distretto di Pretoria), territorio britannico dello Swaziland, Stato di Botswana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

**(12880)**

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1967.

**Concessioni di temporanea importazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 6 luglio 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 17 ottobre 1967;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza dell'urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate, per ultimo, con il decreto ministeriale 15 aprile 1967:

| CONCESSIONE DA PROROGARE | Data di decorrenza della proroga accordata | Data di scadenza della concessione |
|---|---|---|
| 1. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici, agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 novembre 1967) | 14 novembre 1967 | 13 maggio 1968 |
| 2. Cellophane tipo zenith, in fogli ed in nastri, pure avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 novembre 1967) | 15 novembre 1967 | 14 maggio 1968 |
| 3. Fluido adesivo termo-indurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freno di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1967) | 10 novembre 1967 | 9 maggio 1968 |
| 4. Glicerina nitrabile, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 novembre 1967) | 18 novembre 1967 | 17 maggio 1968 |
| 5. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 novembre 1967) | 18 novembre 1967 | 17 maggio 1968 |
| 6. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti, da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti (con validità fino al 6 novembre 1967) | 7 novembre 1967 | 6 maggio 1968 |
| 7. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P ed S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 novembre 1967) | 18 novembre 1967 | 17 maggio 1968 |
| 8. Matrici di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 novembre 1967) | 18 novembre 1967 | 17 maggio 1968 |
| 9. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisione, tarature e simili (con validità fino al 2 novembre 1967) | 3 novembre 1967 | 2 maggio 1968 |
| 10. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o chassis (con validità fino al 2 novembre 1967) | 3 novembre 1967 | 2 maggio 1968 |
| 11. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia di lavorazione, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi o controtipi del film sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 novembre 1967) | 3 novembre 1967 | 2 maggio 1968 |
| 12. Nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 novembre 1967) | 14 novembre 1967 | 13 maggio 1968 |
| 13. Olio di anilina e carbone attivo, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 novembre 1967) | 22 novembre 1967 | 21 maggio 1968 |
| 14. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20° C superiore a 2 Engler, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 Engler oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 novembre 1967) | 28 novembre 1967 | 27 maggio 1968 |
| 15. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (di peso non superiore a kg. 50) (con validità fino al 14 novembre 1967) | 15 novembre 1967 | 14 maggio 1968 |
| 16. Pali di legno, allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 novembre 1967) | 14 novembre 1967 | 13 maggio 1968 |
| 17. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di calzature, nonchè di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria in genere (con validità fino al 14 novembre 1967) | 15 novembre 1967 | 14 maggio 1968 |
| 18. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 novembre 1967) | 15 novembre 1967 | 14 maggio 1968 |

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1967

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
TOLLOY

**(12980)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.
**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 342 del 10 dicembre 1966, con la quale l'amministrazione provinciale di Catania ha proposto l'emissione del decreto di provincializzazione per la seguente strada, realizzata dal Consorzio di bonifica Pantano di Lentini: « dalla progressiva chilometrica 113+730 della strada statale n. 114 alla progressiva chilometrica 4+000 della strada regionale Catania-Siracusa », dell'estesa di km. 3+913;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole con voto 19 settembre 1967, n. 1272;

Ritenuto, pertanto, che la strada suindicata possa essere classificata provinciale ai sensi degli articoli 10 e 24 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la seguente strada: « dalla progressiva chilometrica 113+730 della strada statale n. 114 alla progressiva chilometrica 4+000 della strada regionale Catania-Siracusa », dell'estesa di km. 3+913.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

*Il Ministro*: MANCINI

**(12793)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.
**Classificazione tra le provinciali di una strada comunale e declassificazione da provinciale a comunale di un tratto di strada in provincia di Cremona.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 26 novembre 1966, n. 168/30, con il quale l'Amministrazione provinciale di Cremona ha deliberato di chiedere la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Capergnanica-Passerera-Casaletto Ceredano », in sostituzione del tratto stradale « Capergnanica-Casaletto Ceredano », della strada provinciale n. 37 da declassificarsi comunale;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 19 settembre 1967, n. 1246;

Ritenuto, quindi, che occorre classificare provinciale la strada comunale « Capergnanica-Passerera-Casaletto Ceredano », ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126 e declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto stradale « Capergnanica-Casaletto Ceredano », della strada provinciale n. 37 e di classificare lo stesso fra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

1) è classificata provinciale la strada comunale « Capergnanica-Passerera-Casaletto Ceredano » di chilometri 3 + 800 in provincia di Cremona;

2) il tratto stradale « Capergnanica-Casaletto Ceredano » di km. 2 + 700 della strada provinciale n. 37, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade dei comuni di Capergnanica e Casaletto Ceredano per i rispettivi tratti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

**(12905)** *Il Ministro*: MANCINI

---

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1967.
**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « V Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù », in Bologna.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù » che avrà luogo a Bologna dal 27 aprile al 1° maggio 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 novembre 1967

**(12841)** p. *Il Ministro*: MEZZA

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9899 del 23 novembre 1967, il sig. Giovanni Barillà presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo, è stato nominato fino al 27 febbraio 1968, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso l'Istituto autonomo per la case popolari della provincia di Palermo.

(12796)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno, con sede in L'Aquila**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1967 al registro n. 21, foglio n. 79, è stato ampliato il comprensorio del consorzio di bonifica della Bassa Valle Aquilana dell'Aterno (di ha. 1752) mediante l'aggregazione di una zona di ha. 6008 ricadente in provincia di L'Aquila.

(12846)

**Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato**

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, numero 9742/2245, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Varesano Giuseppe, nato in Corato il 23 ottobre 1909, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 600 riportate in catasto alle particelle numeri 76 parte, 77 parte e 116-*a i* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 200 e 201.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, numero 9743/2244, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scaringella Benedetta, nata a Corato il 6 aprile 1893, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 520 riportate in catasto alle particelle numeri 82 parte, 94 parte e 116-*b i* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 242 e 243.

(12847)

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, numero 9744/2243, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Introno Mario, nato a Corato il 14 dicembre 1933, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 65 riportate in catasto alle particelle numeri 90 parte e 116-*b d* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 232 e 233.

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1967, numero 9745/2242, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Altamura Ettore, nato a Corato il 16 gennaio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 140 riportate in catasto alle particelle numeri 116-*g* e 116-*h* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 156 e 157.

(12848)

**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1967, registro n. 17, foglio n. 278, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dai periti agrari: Rovaris Luigi, Figini Lino e Albini Rinaldo, primi esperti nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto avverso il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 4 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1965, registro n. 6, foglio n. 20, limitatamente alla parte con la quale è stata fissata la decorrenza della loro promozione al 13 maggio 1964.

(12745)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1967, registro n. 17, foglio n. 274, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal perito agrario Gamberucci Venturino ed altri cinquantatre primi esperti nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto avverso il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 4 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1965, registro n. 6, foglio n. 20, limitatamente alla parte con la quale è stata fissata la decorrenza della loro promozione al 13 maggio 1964.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1967, registro n. 17, foglio n. 276, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dai periti agrari Suriano Francesco, Sanci Sebastiano, Doria Carmelo, primi esperti nel ruolo tecnico dell'agricoltura e delle foreste della carriera di concetto avverso il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 4 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1965, registro n. 6, foglio n. 20, limitatamente alla parte con la quale è stata fissata la decorrenza della loro promozione al 13 maggio 1964.

(12744)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1973**

Si rende noto che il giorno 20 gennaio 1968, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventiquattro serie (dalla 1ª/1973 alla 24ª/1973) dei buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1973, emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 11197 ed al decreto ministeriale 18 marzo 1964.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 15 dicembre 1967

*Il direttore generale*: MAZZAGLIA

(13016)

## MINISTERO DEL TESORO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 2, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Isoliero Selva avverso provvedimento I.N.C.I.S. concernente la mancata assegnazione al ricorrente di un alloggio dell'istituto, sito in Como, via T. Grossi n. 47, sc. A int. 13.

(12849)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

**Corso dei cambi del 19 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,33 | 624,40 | 624,40 | 624,40 | 624,40 | — | 624,36 | 624,40 | 624,35 | 624,40 |
| $ Can. | 577,49 | 577,85 | 577,75 | 577,75 | 577 — | — | 577,70 | 577,75 | 577,50 | 577,50 |
| Fr. Sv. | 144,65 | 144,55 | 144,56 | 144,555 | 144,55 | — | 144,52 | 144,555 | 144,65 | 144,57 |
| Kr. D. | 83,74 | 83,77 | 83,80 | 83,755 | 83,65 | — | 83,72 | 83,755 | 83,76 | 83,75 |
| Kr. N. | 87,42 | 87,43 | 87,41 | 87,43 | 87,30 | — | 87,45 | 87,43 | 87,41 | 87,41 |
| Kr. Sv. | 120,80 | 120,83 | 120,7850 | 120,795 | 120,70 | — | 120,79 | 120,795 | 120,80 | 120,80 |
| Fol. | 173,60 | 173,62 | 173,60 | 173,595 | 173,50 | — | 173,60 | 173,695 | 173,62 | 173,61 |
| Fr. B. | 12,57 | 12,575 | 12,5725 | 12,57 | 12,57 | — | 12,5715 | 12,57 | 12,57 | 12,57 |
| Franco francese | 127,33 | 127,21 | 127,2650 | 127,27 | 127,25 | — | 127,25 | 127,27 | 127,35 | 127,25 |
| Lst. | 1499 — | 1498,85 | 1498,60 | 1499,20 | 1498,90 | — | 1499,10 | 1499,20 | 1498,90 | 1499 — |
| Dm. occ. | 156,78 | 156,57 | 156,53 | 156,555 | 156,50 | — | 156,50 | 156,555 | 156,74 | 156,58 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,19 | 24,1750 | 24,17 | 24,15 | — | 24,176 | 24,17 | 24,18 | 24.18 |
| Escudo Port. | 21,89 | 21,90 | 22 — | 21,93 | 21,30 | — | 21,82 | 21,93 | 21,93 | 21,93 |
| Peseta Sp. | 8,97 | 8,97 | 9 — | 8,98 | 8,95 | — | 8,973 | 8,98 | 8,97 | 8,97 |

**Media dei titoli del 19 dicembre 1967**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,95 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,025 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,275 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,525 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,50 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,425 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 19 dicembre 1967**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,38 |
| 1 Dollaro canadese | 577,725 |
| 1 Franco svizzero | 144,537 |
| 1 Corona danese | 83,737 |
| 1 Corona norvegese | 87,44 |
| 1 Corona svedese | 120,792 |
| 1 Fiorino olandese | 173,597 |
| 1 Franco belga | 12,571 |
| 1 Franco francese | 127,265 |
| 1 Lira sterlina | 1499,15 |
| 1 Marco germanico | 156,527 |
| 1 Scellino austriaco | 24,173 |
| 1 Escudo Port. | 21,875 |
| 1 Peseta Sp. | 8,976 |

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(13094)**

## Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1967, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 316, è stato dichiarato in parte accolto e in parte inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Letizia Cambria avverso la decisione in data 30 agosto 1962 adottata dal provveditore agli studi di Reggio Calabria, in materia di esclusione dell'interessata dalla graduatoria degli aspiranti abilitati all'insegnamento della geografia generale ed economica negli Istituti tecnici.

**(12749)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 371, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 14 ottobre 1966 dal sig. Spagnoletti Ferdinando, avverso la decisione n. 8942/1 della commissione provinciale costituita presso il Provveditorato agli studi di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 370, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 9 aprile 1964 dalla I.T.P. Pisano Perugini Anna Maria, avverso la decisione adottata dalla commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Campobasso in data 15 gennaio 1964.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 91 Pubblica istruzione, foglio n. 369, sono stati accolti nei limiti di cui al parere del Consiglio di Stato n. 56/67 del 18 maggio 1967, i ricorsi straordinari prodotti dai signori Amoroso Vera nata Verbais, Babuder Sabina, Bekar Laura n. Horn, Benevenia Liana, Dal Maso Ricordina n. Ferrara, Delise Silvano, Fontanot Concetta, Gantar Carlo, Manetti Lidia, Polli Licinia, Roberti Luigia n. Tomasini, Schizzi Fulvia n. Stoelcher, Tenze Nives, Medani Lucia n. Vanon, avverso il mancato riconoscimento degli anni di servizio pre ruolo, ai fini dell'inquadramento e del relativo trattamento economico.

**(12987)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 24 ottobre 1966 al 30 ottobre 1966**

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4.**

**— Paesi terzi**

*Prelievi in lire italiane per quintale netto*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*): | | | | | | |
| | | A. senza aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | 09 | I. siero di latte . . . . . . . . . . . | 1.175 | 1.031 | zero | 1.175 | 3.149 | 4.113 |
| | | II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno: | | | | | | |
| | 12 | a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello . | 25.216 | 23.375 | 18.340 | 25.216 | 26.357 | 41.090 |
| | | b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 15 | 1. inferiore o uguale all'1,5 % . | 7.359 | 9.206 | 2.044 | 7.359 | 6.166 | 14.921 |
| | 16 | 2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . | 8.153 | 6.787 | 1.992 | 8.153 | 9.044 | 20.390 |
| | 17 | 3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . | 8.603 | 6.762 | 1.727 | 8.603 | 9.744 | 22.965 |
| | 18 | 4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . | 9.143 | 6.732 | 1.409 | 9.143 | 10.584 | 26.055 |
| | 19 | 5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . | 9.413 | 6.717 | 1.250 | 9.413 | 11.004 | 27.600 |
| | 20 | 6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . | 9.683 | 6.702 | 1.250 | 9.683 | 11.424 | 29.145 |
| | 21 | 7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . | 10.853 | 6.637 | 1.250 | 10.853 | 13.244 | 35.840 |
| | 24 | 8. superiore al 43 % . . . . . . . | 13.373 | 6.497 | 1.250 | 13.373 | 17.164 | 50.260 |
| | | III. altri: | | | | | | |
| | | a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 27 | 1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . | 6.903 | 5.537 | 742 | 6.903 | 7.794 | 16.640 |
| | 28 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % | 7.353 | 5.512 | 477 | 7.353 | 8.494 | 19.215 |
| | 29 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % | 7.893 | 5.482 | 159 | 7.893 | 9.334 | 22.305 |
| | 30 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . | 8.163 | 5.467 | zero | 8.163 | 9.754 | 23.850 |
| | 31 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . | 8.433 | 5.452 | zero | 8.433 | 10.174 | 25.395 |
| | 32 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . | 9.603 | 5.387 | zero | 9.603 | 11.994 | 32.090 |
| | 35 | 7. superiore al 43 % . . . . . . . | 12.123 | 5.247 | zero | 12.123 | 15.914 | 46.510 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %: | | | | | | |
| | 38 | 1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| | 41 | 2. altri | 6.109 | 7.956 | 794 | 6.109 | 4.916 | 11.171 |
| | | c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 40 | 1. inferiore o uguale al 15 % | 4.297 | 10.305 | 2.554 | 9.266 | 6.053 | 17.041 |
| | 44 | 2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % | 4.297 | 10.305 | 2.554 | 9.266 | 7.097 | 24.541 |
| | 43 | 3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % | zero | zero | zero | zero | 2.547 | 30.069 |
| | 45 | 4. superiore al 45 % | zero | zero | zero | zero | 4.330 | 51.116 |
| | | B. con aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | | I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno: | | | | | | |
| | 46 | a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*) | 22.761 | 21.143 | 17.863 | 22.761 | 23.715 | 36.185 |
| | 48 | b. altri | 25.216 | 23.375 | 18.340 | 25.216 | 26.357 | 41.090 |
| | | II. altri: | | | | | | |
| | | a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*): | | | | | | |
| | 50 | 1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% | 6.903 (*g*) | 5.537 (*g*) | 742 (*g*) | 6.903 (*g*) | 7.794 (*g*) | 16.640 (*g*) |
| | 51 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % | 7.353 (*g*) | 5.512 (*g*) | 477 (*g*) | 7.353 (*g*) | 8.494 (*g*) | 19.215 (*g*) |
| | 52 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % | 7.893 (*g*) | 5.482 (*g*) | 159 (*g*) | 7.893 (*g*) | 9.334 (*g*) | 22.305 (*g*) |
| | 53 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % | 8.163 (*g*) | 5.467 (*g*) | zero (*g*) | 8.163 (*g*) | 9.754 (*g*) | 23.850 (*g*) |
| | 54 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % | 8.433 (*g*) | 5.452 (*g*) | zero (*g*) | 8.433 (*g*) | 10.174 (*g*) | 25.395 (*g*) |
| | 55 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % | 9.603 (*g*) | 5.387 (*g*) | zero (*g*) | 9.603 (*g*) | 11.994 (*g*) | 32.090 (*g*) |
| | 58 | 7. superiore al 43 % | 12.123 (*g*) | 5.247 (*g*) | zero (*g*) | 12.123 (*g*) | 15.914 (*g*) | 46.510 (*g*) |
| | 61 | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) | 6.109 (*g*) | 7.956 (*g*) | 794 (*g*) | 6.109 (*g*) | 4.916 (*g*) | 11.171 (*g*) |
| | | c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 65 | 1. inferiore o uguale al 27 % | 4.398 | 4.710 | 4.668 | 4.398 | 12.647 | 26.932 |
| | 66 | 2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5.672 | 33.194 |
| | 69 | 3. superiore al 45 % (*e*) | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 7.455 | 54.241 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03 | | Burro (*a*): | | | | | | |
| | 02 | A. burro fuso, ghee . . . . . . . . . . | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) (*i*) | 72.164 (*h*) |
| | | B. altro: | | | | | | |
| | 05 | I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*) . . . . . . . | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) (*i*) | 60.137 (*h*) |
| | 08 | II. non nominato . . . . . . . . . . | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) (*i*) | 55.137 (*h*) |
| 04.04 | | Formaggi e latticini (*a*): | | | | | | |
| | 26 | A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*) | zero | zero | zero | zero | zero | 9.375 |
| | 27 | B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*) | esente | esente | esente | esente | esente | 12 % sul valore |
| | 54 | C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg. . | zero | zero | zero | zero | zero | 23 % sul valore |
| | | D. formaggi a pasta erborinata: | | | | | | |
| | 28 | I. Roquefort . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 10.954 |
| | 02<br>31<br>57 | II. Gorgonzola ed altri . . . . . . . . | 933 | zero | zero | 933 | zero | 10.954 |
| | | E. altri (esclusi i formaggi fusi): | | | | | | |
| | | I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa: | | | | | | |
| | 58 | — Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) | esente | esente | esente | esente | esente | 16.860 |
| | 59 | — Pecorino . . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 16.860 |
| | 61 | — non nominati . . . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 16.860 |
| | 39 | II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . . . | zero | zero | 8.160 (*l*) | zero | zero | 8.160 |
| | | III. Cheddar, Chester: | | | | | | |
| | 62 | — Cheddar . . . . . . . . . . | zero | zero | 14.782 (*l*) | zero | 14.782 (*l*) | 14.782 |
| | 65 | — Chester . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 14.782 |
| | 67<br>45<br>47<br>51 | IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa . . . . . . | 3.686 | 10.658 | zero | 3.686 | 3.715 (*i*) | 29.224 |
| | 42 | V. Tilsit (Havarti) . . . . . . . | 2.249 | 11.264 | zero | 2.249 | 5.760 (*i*) | 22.155 |
| | 70 | VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa . . . . . . . . . | zero | 2.235 | zero | zero | zero (*i*) | 13.836 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | 01<br>33<br>74 | VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa | zero | zero | zero | zero | zero | 15.973 |
| | 17<br>20<br>23<br>36 | VIII. Latticini ed altri . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 15.973 |
| | | F. formaggi fusi: | | | | | | |
| | 77<br>81 | I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*) | 2.913 | 9.171 | 2.913 | 3.846 | 4.994 (*i*) | 19.401 |
| | 80<br>84 | II. altri . . . . . . . . . . . | 2.913 | 9.171 | 2.913 | 3.846 | 4.994 (*i*) | 30.500 |
| 17.02-A | 04 | Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*) . . . . | 2.281 | 3.005 | 1.612 | 2.281 | 6.307 | 11.431 |

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr. e 1000 gr.;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5769)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) della Stazione sperimentale per l'industria dei combustibili, in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744 ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, riguardante l'organico della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) della Stazione sperimentale per l'industria dei combustibili, in Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) della Stazione sperimentale per l'industria dei combustibili, in Milano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di perito industriale (sezione chimica).

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonché per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonché per i profughi di Africa e dei territori di confine;

*b*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*c*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purché non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in appplicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni..

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

### Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

### Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire gli eventuali titoli comprovanti l'attitudine e la preparazione negli studi e nelle ricerche attinenti alle industrie dei combustibili e tutti gli altri titoli di merito (certificato del titolo di studio contenente i voti riportati negli esami delle singole materie, ecc. ecc., che ritengano opportuno presentare.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del candidato e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, che perverranno dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentate in precedenza a questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

### Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La Commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

### Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

*a)* gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*b)* i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*c)* i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d)* coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

*e)* i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

*f)* i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

*g)* gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

*h)* i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*i)* gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*l)* le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m)* i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio

dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*n*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

*o*) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

*p*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

*q*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*r*) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

*s*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

*t*) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonché le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

*u*) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

*A*) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purché debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

*B*) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comnue italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 9 del presente decreto;

*C*) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*D*) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

*F*) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

*G*) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'Ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'articolo 128, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico e in una prova orale secondo il seguente programma:

*Prove scritte*

*a*) svolgimento di un tema su argomento di tecnologia chimica applicata ai combustibili e di calcoli termochimici;

*b*) saggi di analisi quantitativa e applicata con relazione scritta.

*Prova orale*

*a*) interrogazioni relative ad argomenti di tecnologie chimiche;

*b*) discussione sui risultati della prova scritta a carattere pratico;

*c*) traduzione riassuntiva dal francese o inglese o tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti tecnici.

Art. 15.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a ispettore generale;

da due professori di Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo in Milano.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal Cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonché agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice perito analista in prova e con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione al compimento di due anni di prova con buoni risultati.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, presso la Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede della Stazione sperimentale per i combustibili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1967

*Il Ministro:* ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *ottobre* 1967
*Registro n.* 12, *foglio n.* 153

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi)* - Via Molise n. 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . nato a . . (provincia di . . .) il (1) . e residente in . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) della Stazione sperimentale per l'industria dei combustibili, in Milano.

All'uopo fa presente:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

*c*) di non aver riportato condanne penali (3);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . in data . .;

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (4);

*f*) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (oppure di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche Amministrazioni . e che la risoluzione del predetto rapporto di pubblico impiego è stato determinato dalle seguenti cause . .);

*g*) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perché . . (5);

*h*) di voler sostenere la prova orale nella lingua . . (6);

*i*) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Milano.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente allega, in duplice copia, l'elenco dei titoli che vengono prodotti.

. . . . . . . addì . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . (7).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . . . . . . . in qualità di . . . . . . . . . in servizio a . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . . rilasciato il . . . . . . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . . . dall'ente . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare: inglese o francese o tedesca.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovià essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(11357)**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per titoli a due borse di studio per il perfezionamento in metodologia della progettazione presso la scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche della Università di Napoli per l'anno accademico 1967-1968.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1 lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due borse di studio di lire 1.000.000 ciascuna da assegnare a due laureati in ingegneria civile, i quali intendano perfezionarsi nelle applicazioni di nuovi metodi di progettazione sistematica ai problemi delle infrastrutture aeroportuali o dell'edilizia militare o industriale, presso la scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

Art. 2.

In mancanza di candidati idonei laureati in tale facoltà, sono ammessi a concorrere anche i laureati in architettura, in ingegneria industriale ed in matematica sempreché, a giudizio della commissione indicata all'art. 4, siano considerati meritevoli.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso della laurea alla data di scadenza del termine utile fissato per la presentazione delle domande. Le borse saranno usufruite dagli interessati durante l'anno accademico 1967-1968.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400 dovranno pervenire al Ministero difesa - Di-

rezione generale servizi generali - Divisione 4ª, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ciascuna domanda, dalla quale dovrà risultare il recapito o domicilio del concorrente, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

*a)* certificato di laurea dal quale risultino tutti i voti riportati durante il quinquennio e il voto di laurea;

*b)* certificato di nascita; oppure l'apposito modulo previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*c)* dichiarazione del candidato di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso;

*d)* certificato di cittadinanza italiana;

*e)* titoli accademici (diplomi, copie autentiche o certificati) ed eventuali altri titoli conseguiti dal candidato.

La firma del candidato sulla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 4.

Le borse, saranno assegnate da una commissione, nominata con apposito decreto del Ministero della difesa e costituita da:

un ufficiale generale del G.A.r.i., presidente;

tre ufficiali superiori del G.A.r.i., membri;

un professore universitario designato dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, membro;

un segretario, senza voto, un funzionario del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Il concorso è per titoli. La commissione ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di sottoporre i candidati ad un colloquio.

Art. 5.

La commissione redigerà apposito verbale della riunione con la graduatoria dei candidati meritevoli della borsa ed il punteggio ad essi assegnato.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti: sono idonei coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Nel caso di candidati classificati a pari punti la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione della borsa, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tale caso si renderanno disponibili sono assegnate ai candidati che seguono nella graduatoria.

Art. 7.

Il godimento delle borse di studio potrà essere revocato con decreto del Ministro per la difesa su proposta del consiglio direttivo della scuola.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza.

qualora abbandonassero, per qualsiasi motivo, il regolare corso di studio.

Nelle more di perfezionamento del citato decreto, le borse di studio vengono immediatamente sospese con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 8.

Scopo della borsa è di consentire a giovani laureandi, particolarmente dotati, di effettuare una ricerca originale nel campo della progettazione sistematica, con particolare riguardo alle applicazioni, alla progettazione delle infrastrutture aeronautiche, oppure delle costruzioni edili od industriali di particolare interesse militare.

La preparazione di base a tali ricerche è data nei corsi della scuola di specializzazione per le infrastrutture aeronautiche e, specificatamente, nel corso complementare di metodologia della progettazione per cui i vincitori delle borse di studio che non avessero già frequentato tali corsi, che iniziano il 1° novembre 1967, sono tenuti a farlo entro l'anno accademico nel quale fruiranno della borsa stessa.

Art. 9.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto alle seguenti condizioni;

*a)* tre rate trimestrali, posticipate, di L. 240.000 ciascuna subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni e alla attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

*b)* un'ultima rata a saldo, di L. 280.000, dopo che il candidato avrà completato la ricerca indicata all'articolo 8, primo comma.

La relativa spesa graverà sul capitolo 3102 di bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1967

*Il Ministro:* TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *novembre* 1967
*Registro n.* 128 *Difesa, foglio n.* 396

**(12851)**

---

## MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

**Concorso pubblico per titoli e colloquio ad un posto di direttore sanitario di sezione in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) riservato agli specialisti in ostetricia e ginecologia.**

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione della giunta esecutiva n. 1 del 27 luglio 1967;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1967:

Rende noto

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per titoli e colloquio ad un posto di direttore di sezione in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) riservato ai medici abilitati allo esercizio professionale e specializzati in clinica ostetrica e ginecologica, dipendenti da amministrazioni statali o da enti assistenziali o da enti locali che abbiano maturato non meno di 10 anni di anzianità, alla data del 23 marzo 1967 e che espletino funzioni parificabili, a giudizio della giunta esecutiva dell'Opera, alla qualifica corrispondente del posto messo a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A)* essere forniti di diploma di laurea in medicina e chirurgia, di abilitazione all'esercizio professionale e di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica;

*B)* essere dipendenti di amministrazioni statali o di enti assistenziali o di enti locali, che abbiano maturato non meno di 10 anni di anzianità alla data del 23 marzo 1967 e che espletino funzioni parificabili, a giudizio della giunta esecutiva della Opera, alla qualifica corrispondente del posto messo a concorso;

*C)* essere cittadini italiani;

*D)* avere il godimento dei diritti politici;

*E)* avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

*F)* essere di sana e robusta costituzione fisica esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa, n. 1, Roma, entro il

termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

i titoli di studio posseduti.

Le domande dovranno essere corredate di un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, da cui risultino la data di assunzione, la qualifica rivestita e le mansioni svolte.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante o vistata dal capo dell'ufficio nel quale presta servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo che per il requisito di cui alla lettera *B*) del precedente articolo 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

Il colloquio verterà su questioni pratiche connesse con l'attività dell'Ente e su questioni teoriche inerenti alle materie ed alle discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'Ente stesso

Detto colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 8/10.

Il colloquio si svolgerà in Roma nel giorno che sarà stabilito con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui il colloquio si terrà.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio, che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato il colloquio, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata scondo l'ordine dei punti riportati nella votazione.

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia e per decadenza del vincitore l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi, alla nomina secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario centrale dell'O.N.M.I.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Il candidato invalido di guerra produrrà un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il concorrente a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra.

*b*) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore sanitario di sezione in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) con il trattamento economico previsto dal vigente regolamento organico.

Al proveniente da altri ruoli del personale dell'Opera saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 8 settembre 1967

*Il presidente*: GOTELLI

*Il direttore generale*: CUTTITTA

(12663)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a ventuno posti di stenografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1967, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a ventuno posti di stenografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

*Presidente*:

Virgilio dott. Dante, vice prefetto in servizio al Ministero.

*Componenti*:

La Rosa dott. Corrado, vice prefetto in servizio al Ministero;

Ricciardi dott. Marcello, vice prefetto in servizio al Ministero;
Fortunati dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio al Ministero;
Zirilli dott. Mario, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere di 1ª classe, dott. Giuseppe Mazzitello, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: SPASIANO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *novembre* 1967
*Registro n.* 30 *Interno, foglio n.* 119

**(12886)**

---

**Dichiarazione del vincitore del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe nel comune di Bolzano**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 marzo 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bolzano;
Visto il decreto ministeriale in data 6 novembre 1967 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto che al suddetto concorso ha partecipato un solo candidato e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;
Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Il segretario generale di 2ª classe dott. Albino Stelvi è dichiarato vincitore del concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bolzano con punti 78,50 su 132.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1967

p. *Ministro*: GASPARI

**(12689)**

---

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO - ROMA

**Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere d'arte destinate alla nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma.**

IL PROVVEDITORE REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1954, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato dalla legge 23 marzo 1964, n. 134;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;
Premesso che con decreto provveditoriale 13 luglio 1967, n. 41751, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 4, foglio n. 277 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 27 ottobre 1967, è stata ricostituita la commissione giudicatrice per il concorso di opere d'arte da realizzare nella nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma;
Ritenuto che un rappresentante dell'amministrazione e precisamente il prof. Alessandro Monteleone ha rassegnato, per ragioni di salute, le dimissioni e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;
che a far parte di detta commissione può essere chiamato in rappresentanza dell'amministrazione, il prof. Achille Perilli;
Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il prof. Achille Perilli è chiamato a far parte della commissione giudicatrice di opere d'arte da realizzare nella nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma, in sostituzione del prof. Alessandro Monteleone dimissionario.

Roma, addì 2 novembre 1967

*Il provveditore*: SANZO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *novembre* 1967
*Registro n.* 6, *foglio n.* 78.

**(12852)**

---

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori del concorso per esami a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici.**

Il supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1967 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 10 novembre 1967 il decreto ministeriale 10 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1967, registro n. 38 Finanze, foglio n. 35, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici - indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 23 aprile 1966.

**(12664)**

---

# CORTE DI APPELLO DI TRENTO

**Esami per il conseguimento dell'indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, al personale direttivo ed al personale non direttivo appartenente all'Ordine giudiziario.**

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, sulla indennità speciale di seconda lingua ai magistrati ed ai dipendenti civili dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti a Trento ed aventi competenza regionale;
Visto il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di maggio 1968, di esami per i magistrati, per il personale direttivo e per quello non direttivo appartenente all'Ordine giudiziario, per il conseguimento dell'indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami i magistrati ed il personale direttivo e non direttivo appartenente all'Ordine giudiziario.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, da redigersi su carta da bollo da L. 400, dirette al presidente della commissione esaminatrice, devono essere presentate, nel termine di giorni quaranta da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione, ai capi degli uffici presso cui gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

I capi degli uffici che ricevono le domande le trasmettono, per via gerarchica, entro venti giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime al presidente della Corte di appello di Trento, con l'indicazione della data della presentazione delle domande e della carriera cui il dipendente appartiene.

Art. 5.

Le prove di esame consistono in due traduzione, una dal tedesco in italiano ed una dall'italiano in tedesco, e di una prova orale.

I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione.

Art. 7.

Il diario, la sede e la data delle prove scritte d'esame saranno comunicati agli interessati almeno venti giorni prima dell'inizio.

Art. 8.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato agli interessati. Ai partecipanti risultati idonei sarà altresì comunicato il calendario delle prove orali.

Art. 9.

Il giudizio finale della commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ».

Dell'esito degli esami viene data pubblicità, nello stesso giorno e negli stessi locali in cui i concorrenti sostengono le prove, mediante comunicato scritto.

Art. 10.

Le risultanze degli esami vengono comunicate al Ministero, che notifica il risultato agli interessati e provvede alla emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che, avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano o in uffici, con competenza regionale, che hanno sede in Trento.

Trento, addì 5 dicembre 1967

*Il presidente della Corte*: MIELE

(12911)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2009, in data 2 maggio 1967, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1966;

Visto il proprio successivo decreto n. 2636 in data 30 maggio 1967, con il quale si provvedeva a sostituire alla condotta medica Firenze-Ricorboli, la condotta medica Firenze-S. Niccolò, distretto n. 14, procrastinando il termine per la presentazione delle domande per la condotta in argomento e quelle di cui al proprio decreto n. 2009 del 2 maggio 1967 al 31 agosto 1967;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei medici, delle amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia al 30 novembre 1966, è costituita come segue:

*Presidente*:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Lattarulo dott. Antonio, vice-prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Firenze;

Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio di Arezzo;

Severi prof. Antonio, direttore clinica chirurgica dell'Università di Firenze;

Cappelli prof. Paolo, primario medico arcispedale S. M. Nuova di Firenze;

Papani dott. Prospero, medico condotto del comune di Firenzuola.

*Segretario*:

Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà la sua sede in Firenze, presso questo ufficio e darà inizio alle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 1° dicembre 1967

*Il medico provinciale*: LOPES

(12887)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

**Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8222 in data 4 settembre 1967, col quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria;

Considerato che il dott. Attilio Siani, funzionario di prefettura, ha chiesto di essere sostituito nella commissione di che trattasi essendo impedito per motivi di servizio;

Vista la segnalazione della Prefettura di Reggio Calabria relativa alla designazione del direttore di sezione dott. Fausto Meloni a componente della commissione anzidetta;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fausto Meloni è nominato componente della commissione giudicatrice in premessa indicata, in sostituzione del dott. Attilio Siani.

Reggio Calabria, addì 2 dicembre 1967

*Il medico provinciale*: LANIA

(12803)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.